

ICI nel FALLIMENTO

di Paolo Adriano Stella

Con il presente articolo approfondiamo un argomento già trattato ne «*La Settimana fiscale*» n° 2/2000, pag. 39 e segg. In particolare, anche in seguito a dubbi sollevati da parte di alcuni lettori, intendiamo stabilire se gli interessi moratori previsti dall'art. 14, co. 6, D.Lgs. 504/1992 [CFF ● 4164] istitutivo dell'ICI, cessino di maturare dalla data dichiarativa di fallimento, in relazione alla sospensione degli interessi disposta dall'art. 55 L.F.

Sospensione del corso degli interessi nel fallimento

L'art. 55, co. 1 della **Legge Fallimentare** stabilisce che la dichiarazione di fallimento **sospende** il corso degli **interessi convenzionali** o **legali**, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'art. 54, co. 3 della stessa L.F.

Interessi di mora

Mentre il testo in esame è chiarissimo per quanto riguarda l'esito degli interessi convenzionali o legali **nulla** dice in merito agli **interessi moratori**.

Con riguardo ai crediti ammessi al passivo fallimentare, si pone pertanto il problema **se** siano dovuti gli **interessi moratori**.

La **Suprema Corte** ha dato **risposta negativa** al quesito, ritenendo che gli interessi di mora non siano dovuti neppure nella forma del risarcimento del maggiore danno previsto dall'art. 1224, co. 2 c.c. (anche con riferimento ai crediti ammessi in predeuzione), per il tempo intercorrente tra il riconoscimento del detto credito in sentenza esecutiva ed il pagamento ad opera del curatore fallimentare.

Le motivazioni di tale orientamento sono da ricercare nella stessa natura della procedura concorsuale di fallimento in cui non è concepibile una **mora debendi** in quanto i crediti vengono pagati secondo **poteri discrezionali**, salvo il dovere di imprimere alla procedura fallimentare la massima rapidità possibile (si veda in tal senso Corte di Cassaz. 20.11.1987, n. 8556).

Con le stesse motivazioni il Tribunale di Roma, con la sentenza 29.9.1993, ha ritenuto che per il periodo successivo alla declaratoria fallimentare, sui crediti d'imposta non decorrano interessi di mora.

Viceversa sui **crediti d'imposta** decorrono, **sino all'apertura della procedura concorsuale**, gli interessi **moratori** o **corrispettivi**, al tasso stabilito dalla legislazione tributaria, in **via chirografa** (si veda la C.M. 14.10.1999).

In merito alla collocazione chirografa degli interessi prefallimentari sui crediti assistiti da privilegio rimando al mio articolo «Riconoscimento degli interessi nell'ambito delle procedure concorsuali», in «*La Settimana fiscale*» n° 45/1999, pag. 39 e segg.

Interessi moratori e debiti di massa

La **giurisprudenza prevalente** ritiene inoltre che **non** sia, neppure in astratto, ipotizzabile nel fallimento un **ritardo colpevole** nel pagamento dei debiti di massa sia perché tali debiti, pur non essendo oggetto di falcidia concorsuale, sono comunque soggetti alla verifica dello stato passivo ed ai tempi della procedura per i riparti, sia perché il **protrarsi della procedura** stessa costituisce **tempo dell'esecuzione** e cioè un'attività destinata a realizzare un **sostitutivo dell'adempimento** così che non può configurarsi come tempo dell'inadempimento. Da ciò discende (si veda per tutti Cassazione 27.10.1982, n. 5623 e Tribunale di Milano 24.6.1985) che il **tardivo pagamento** di debiti di massa **non** consente al creditore di pretendere gli **interessi moratori** ed il **maggior danno** da svalutazione monetaria. In seguito la **Suprema Corte** ha assunto una posizione più sfumata con la sentenza 6.2.1986, n. 719 in cui ha affermato che il ritardo nel pagamento dei contributi previdenziali maturati nel corso dell'esercizio provvisorio non può legittimare l'applicazione delle sanzioni civili, in quanto queste, avendo natura essenzialmente **risarcitoria**, sono dovute quando il mancato o ritardato pagamento dei contributi sia **volontario** ed **imputabile**. Successivamente la stessa Corte (20.11.1987, n. 8556) ha statuito in via generale che: «*nella procedura fallimentare non è concepibile una mora debendi in relazione a qualsiasi tipo di credito ... dal momento che il pagamento di ogni debito fallimentare non può che effettuarsi secondo progetti e piani di riparto in relazione ai quali i creditori hanno soltanto poteri sollecitatori, di osservazione e di reclamo. Pertanto l'eccezione alla regola della sospensione del decorso degli interessi a partire dalla dichiarazione di fallimento e*

fino alla chiusura di esso (posta dall'articolo 55 L.F. per i crediti ipotecari, pignorati e privilegiati - ed estesa dalla giurisprudenza ai crediti predeucibili) non può che limitarsi agli interessi corrispettivi o compensativi, esclusi gli interessi moratori e la risarcibilità del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c., il riconoscimento del quale diritto presuppone, appunto la mora.

In senso **opposto** si è pronunciato il Tribunale di Milano con le sentenze 14.4.1986 e 6.10.1986 sostenendo che nell'ambito dell'esercizio provvisorio d'impresa è configurabile un **inadempimento colpevole** da parte del **commissario straordinario** (e pertanto anche del **curatore**), con conseguente condanna alla corresponsione degli **interessi legali di mora**, per le obbligazioni assunte. Condividono la tesi del Tribunale lombardo Alessi e Quatraro che sostengono che il creditore di massa ha diritto agli **interessi moratori** laddove il tardivo pagamento sia dipeso da **colpa** del **curatore** che, pur avendo a disposizione le disponibilità liquide necessarie, non ha onorato i debiti contratti alle scadenze pattuite. Viceversa gli interessi moratori **non** possono essere **riconosciuti** laddove il curatore, **senza colpa**, non abbia ancora liquidato l'attivo ovvero questo non è sufficiente a soddisfare tutti i debiti di massa scaduti. Questo in quanto l'esercizio provvisorio di impresa produce una **responsabilità diretta** del **fallimento** per le obbligazioni dallo stesso assunte durante la procedura. Pertanto i creditori della procedura fallimentare non solo non subiscono la falcidia conseguente all'apertura del concorso ma non sono tenuti ad attendere, per il pagamento dei loro crediti, alcun termine che non sia stato stipulato.

Indennità di mora

L'**indennità di mora** per il **ritardato pagamento del tributo** ha natura **risarcitoria** e non sanzionatoria e, a differenza degli interessi moratori, è diretta a risarcire, nella misura fissata a priori dalla legge, il danno causato dal ritardato pagamento. La stessa è dovuta **in ogni caso** per il solo fatto del mancato pagamento del tributo nei termini stabiliti dalla legge. Si veda in tal senso Corte di Cassazione 23.1.1976, n. 277.

La **Suprema Corte** inoltre ha chiarito (si veda in tal senso Corte di Cassaz. 27.10.1977, n. 4629 e Corte di Cassaz. 4.10.1982, n. 5076) che nel caso di **fallimento** del debitore d'imposta, l'**indennità di mora** non soggiace alla disciplina contenuta nell'art. 55 L.F. ma, al contempo, non sfugge al **principio generale del concorso** e della **falcidia falli-**

mentare che i creditori possono subire in sede di riparto in relazione all'importo dei crediti ammessi al passivo. Ne discende che l'indennità di mora in caso di **ritardato pagamento dell'imposta** sarà dovuta solamente sulla **parte del credito d'imposta soddisfatta** in sede di **ripartizione dell'attivo fallimentare**.

Ici

L'imposta comunale sugli immobili maturata sino alla **data della dichiarazione di fallimento** rappresenta un **debito concorsuale**.

L'amministrazione comunale dovrà **attivarsi** al fine di insinuare tale credito al **passivo** del fallimento, ex art. 93 L.F.

Il credito **non** risulta essere assistito da **alcuna causa di prelazione**, sia perché la legge istitutiva (D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 [CFF ● 4151]) non dispone in tal senso, sia perché l'Ici non rientra tra i tributi previsti dalla legge sulla finanza locale.

Infatti, a norma dell'**art. 2752, co. 4, c.c.** hanno **privilegio generale** sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province **previsti** dalla **legge** per la **finanza locale** e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubblicità affissioni.

Dottrina e giurisprudenza di merito ritengono che **ogni altro tributo degli enti locali**, che non rientri in quelli contemplati dalla legge sulla finanza locale, **non** sia assistito - eccetto, s'intenda, norma espressa - dal **privilegio generale** in esame in quanto, ove il legislatore avesse inteso attribuire indiscriminatamente a tutti i tributi comunali e provinciali la natura privilegiata, non sarebbe stato necessario aggiungere al testo originario la specificazione del rango privilegiato alle due imposte sulla pubblicità e sulle affissioni. In senso analogo: Tribunale di Monza 24.5.1988; Tribunale di Milano 16.1.1989; Tribunale di Reggio Emilia 18.9.1989 e 8.1.1990; Tribunale di Pordenone 13.7.1990.

Conclusioni

Possiamo pertanto concludere affermando che la **giurisprudenza** e la **dottrina dominante** ritengono che gli interessi di mora su crediti di imposta (e tra questi anche quelli previsti dall'**art. 14, co. 6, D.Lgs. 504/1992** [CFF ● 4164] istitutivo dell'ICI), cessino di **maturare** al momento della **declaratoria fallimentare**. Gli interessi di mora **già maturati** potranno essere ammessi al chirografo allo **stato passivo** del fallimento.